



La legge n. 197 del 2022 recante il "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**", approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2022, si qualifica per la Uil come una manovra inadeguata e non redistributiva incurante della situazione in cui verte il Servizio Sanitario Nazionale, priva di progettualità.

Dopo due anni di incremento del Fondo Sanitario Nazionale per fronteggiare l'emergenza pandemica ancora in atto, la programmazione economica dei prossimi anni prevista dal Governo non è compatibile al bisogno di salute del nostro Paese, dei 2.150 milioni di euro previsti per il 2023, 1.400 milioni sono vincolati a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

Le modifiche apportate non danno soluzione al grave problema di carenza degli organici del SSN e non vi sono finanziamenti per il rinnovo dei contratti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Abbiamo auspicato che gli interventi di correzione a questa legge di bilancio anticipassero gli incrementi dell'indennità al 1° gennaio del 2023, ma così non è stato.

È venuto meno il riconoscimento del lavoro al personale dei pronto soccorso sottoposto, non solo, a turni massacranti per carenza di organico e sovraffollamento ma sempre più esposto a violenze e aggressioni. Tutto questo non si compensa certamente con una indennità lorda irrisoria, poiché riteniamo, che il settore della medicina d'urgenza ha bisogno di misure strutturali e di profonda riorganizzazione, tuttavia, l'incremento dell'indennità a partire dal 2023, rappresentava se pur esiguo un ragionevole riconoscimento.

La definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, nel passaggio parlamentare (Commi 791-798) che ha confermato tutte le previsioni dell'ex-articolo 143, lascia immutata l'attuale situazione, fatta eccezione per la struttura di supporto alla cabina di regia (Commi 799-801) in cui si sostituisce il Nucleo PNRR Stato-Regioni, con una segreteria tecnica appositamente costituita.

Il ricorso alla spesa storica, agli stanziamenti previsti a legislazione vigente per la determinazione dei fabbisogni standard (CTFS) in capo alla Commissione, per la determinazione dei LEP, resta per la UIL una scelta sbagliata che alimenterà e cristallizzerà disuguaglianze tra il Nord e il Sud del Paese. L'assenza di un provvedimento strutturale in un comparto nevralgico come la sanità è per la Uil una

scelta sbagliata e controproducente, perché come sempre da noi dichiarato, perseguire una buona politica sanitaria, è la base per la ripresa e lo sviluppo dell'economia oltre che volano di buona occupazione.

Sono totalmente assenti interventi per gli anziani non autosufficienti, i loro familiari e gli operatori che li assistono ogni giorno, un grave passo indietro alla luce delle aspettative poste dal percorso per la riforma della non autosufficienza raggiunto nel 2022.

Per quanto riguarda le persone con disabilità, per la UIL è positivo che venga resa strutturale la maggiorazione per i figli disabili nell'assegno unico, il riconoscimento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'Assegno unico previsto per i figli minorenni, e l'equiparazione della maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità, tra figli minorenni e maggiorenni e la conferma per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l'incremento di 120 euro mensili della maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.

Così come riteniamo positiva la proroga della detrazione per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, che viene concessa per spese sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025. Si tratta di un intervento doveroso per ridurre tutte le barriere fisiche che ancora costituiscono un ostacolo alla piena ed equa accessibilità a spazi e servizi.

La misura che prevede che le borse di studio per studenti disabili non vengano più computate ai fini del calcolo del reddito per la percezione delle pensioni e degli assegni di invalidità, interviene a sanare un'ingiustizia che non permetteva agli studenti con disabilità di poter beneficiare delle borse di studio, contribuendo così a restituire a tutti il diritto allo studio e alla realizzazione personale.

Allo stesso modo, importanti per la formazione, l'educazione e la partecipazione sono gli incrementi dei fondi per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per i progetti di integrazione sportiva.

L'istituzione del Fondo per le periferie inclusive, per finanziare progetti volti all'inclusione sociale delle persone con disabilità, è in generale positiva per contribuire al miglioramento della vita delle persone con disabilità, soprattutto di quelle che vivono nei contesti più difficili e spesso privi di servizi, ma costituisce l'ennesimo intervento isolato e temporaneo che si aggiunge alla frammentazione dei provvedimenti per i più fragili.

Occorrono, al contrario, politiche integrate e investimenti stabili, che superando l'ottica dei singoli progetti, permettano interventi strutturati e a lungo termine, in

grado di creare le condizioni per una reale inclusione, partecipazione e autonomia delle persone con disabilità.

Evidenziamo che nessun Fondo, (*Dopo di noi, Vita indipendente, Caregiver etc..*) viene incrementato, nel sollecitare l'avvio parlamentare dei decreti attuativi della legge Delega sulla disabilità e della legge Delega sulla Non Autosufficienza, auspichiamo che nelle more delle disposizioni dei prossimi decreti, si trovi, oltre a quelle previste, una giusta adeguatezza di risorse. Auspichiamo, inoltre, che il processo normativo per il riconoscimento del lavoro di cura del caregiver familiare trovi nel 2023 la definizione legislativa, così come riteniamo essenziale finalizzare adeguate risorse per la piena applicazione sul territorio nazionale delle linee guida per il collocamento mirato per le persone con disabilità.

\*\*\*\*

### **Analisi**

*Tra le **Misure Fiscali**, troviamo disposizioni in ambito sanitario nei seguenti commi:*

#### **Articolo 1, comma 83 (Piano di potenziamento delle cure palliative)**

Il comma 83 prevede la presentazione da parte delle regioni, entro il 30 gennaio di ciascun anno, di un piano di potenziamento delle cure palliative, inclusa la terapia del dolore, finalizzato al raggiungimento entro il 2028, del 90 per cento della relativa popolazione regionale per assicurare, alle persone nella fase terminale della vita, come previsto nei LEA, l'erogazione delle cure palliative con particolare riferimento a quelle domiciliari e all'assistenza sociosanitaria residenziale.

Il monitoraggio del piano è affidato, a cadenza semestrale, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Si prevede che la presentazione del Piano in esame e la relativa attuazione da parte di Regioni e Province autonome costituisce un adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo statale del Servizio Sanitario Nazionale.

#### **Articolo 1, comma 162 (Compartecipazione alla spesa della Regione Siciliana)**

Il comma 162 riconosce alla Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020 e dell'accordo (16 dicembre 2022) tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria.

#### **Articolo 1, comma 293 (Benefici economici per soggetti esposti all'amianto)**

Con il comma 293 si incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo di una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale elevata al 17 per cento della rendita in godimento, erogata dall'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, ai soggetti (o ai superstiti) già titolari di una rendita riconosciuta dallo stesso Istituto che hanno contratto determinate patologie in seguito all'esposizione all'amianto.

La suddetta prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti.

**Articolo 1, commi 306 (Lavoro agile per i cosiddetti lavoratori fragili)**

Il comma 306, per il primo trimestre del 2023, dispone l'applicazione dell'istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità (D.M. 4 febbraio 2022) e prevede che il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

Nel capitolo **SANITÀ** troviamo le maggiori disposizioni in ambito sanitario ai commi:

**Articolo 1, commi 526 e 527 (Incremento dell'indennità di pronto soccorso)**

All'articolo 1, commi 526 e 527, si dispone l'incremento di complessivi 200 milioni di euro annui di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso. L'indennità, finalizzata al riconoscimento di particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, sarà erogata dal 1° gennaio 2024, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 526, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. (*comma 527*).

L'indennità accessoria già riconosciuta con la legge di bilancio 2022 (*L. 234/2021, articolo 1, commi 293 e 294*), nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro veniva definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro da riconoscere al personale, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Con il rinnovo contrattuale collettivo nazionale 2019- 2021, sottoscritto il 2 novembre 2022, nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G allegata al contratto, è stata riconosciuta questa di indennità di natura accessoria per quanti operano nei servizi di pronto soccorso, mentre il rinnovo contrattuale per la dirigenza è ancora da sottoscrivere.

**Articolo 1, comma 528 (Stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario del SSN)**

Nel comma 528 si estende al 31 dicembre 2024, in luogo del 31 dicembre 2023 come disposto dalla LdB 34/2021, il termine di scadenza entro cui gli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti generali di spesa per il personale, possono assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario a condizione che

abbia maturato al 31 dicembre 2023, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Rammentiamo che la misura è finalizzata a rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, anche per il recupero delle liste d'attesa, consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza e procedere alla loro stabilizzazione mediante espletamento di prove selettive che si estende fino al 31 dicembre 2024.

***Articolo 1, comma 529 (Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025)***

Il comma 529 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025.

Tale somma è ripartita sulla base dei criteri definiti con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse non sono aggiuntive poiché sono a valere sul Fondo sanitario nazionale, in particolare sugli importi destinati alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

***Articolo 1, comma 530 (Programma nazionale di screening per diabete e celiachia)***

Con il comma 530, si istituisce un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute nasce dalla necessità di recenti studi epidemiologici che evidenzia una stretta correlazione tra diabete e celiachia. Risulta infatti dal report del 2020 dell'Associazione italiana celiachia, che dall'1.5% al 10% dei soggetti con diabete di tipo 1 presenta il morbo celiaco, mentre la prevalenza media che presentano entrambe le malattie autoimmuni va dal 4.1% al 6,5%. L'alta prevalenza, particolarmente in età pediatrica, è pari comunque ad almeno 10 volte quella della popolazione non diabetica, un rapporto che evidenzia quindi, più di una semplice associazione. Infatti, la comunità scientifica discute se, condividendo le due malattie gli stessi fattori genetici, si possano considerare due "epifenomeni" dello stesso substrato di predisposizione oppure se il glutine abbia un diretto/indiretto ruolo causale anche nella malattia diabetica.

***Articolo 1, comma 531 (Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della "Rete cardiovascolare" del Ministero della salute)***

Al fine di dare attuazione alla linea progettuale, prevista nell'ambito del PNRR-Missione 6C2- Investimento 2.1 "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN" e in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del

diabete, con il comma 531, viene autorizzata la spesa di 250.000 euro per il 2023 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) della “*Rete oncologica*” del Ministero della salute per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli IRCCS della “*Rete cardiovascolare*” del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

La LdB 145/2018 aveva disposto per tali obiettivi due finanziamenti di 5 milioni di euro per ciascuna delle due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute, cui fanno parte Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica. Si rammenta inoltre, che la linea progettuale prevista nell’ambito del PNRR Investimento “*Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN*” ha un finanziamento totale, pari a 524,1 milioni di euro da utilizzare per il raggiungimento di specifici obiettivi entro il 2025, finalizzati al trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese relativo ad almeno 424 progetti (100 su malattie rare e tumori rari tramite progetti *proof of concept*, oltre che 324 su malattie altamente invalidanti). Con particolare riferimento ai tumori rari, è previsto un secondo bando nel 2023, per sovvenzioni pari a 262,03 milioni di euro, indirizzati alla ricerca clinica.

#### ***Articolo 1, commi dal 532 al 534 (Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)***

Con il comma 532, viene riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui. Il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva sarà definito con successivo decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, (*comma 533*).

Alla relativa copertura degli oneri, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse destinate a progetti di carattere prioritario nel settore sanitario. Accedono al finanziamento, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente (*comma 534*).

#### ***Articolo 1, commi 535-536 (Adeguamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)***

Con il comma 535 si dispone l’adeguamento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (*disposto dall’art.1 comma 258 LdB 234/234*). Pertanto, il livello del fabbisogno viene incrementato di:

- 2.150 milioni di euro per l'anno 2023

- 2.300 milioni di euro per l'anno 2024
- 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 536 dispone l'incremento del Fondo per la sanità e i vaccini (LdB n. 178/2020) per un ammontare di 650 milioni per il 2023 da destinare all'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. Rammentiamo che le risorse del Fondo e il relativo incremento per l'anno 2023 non sono ascrivibili sul finanziamento del Fabbisogno Sanitario.

Rammentiamo che la LdB n. 234/2021 aveva fissato €126.061 milioni per il 2023 e €128.061 milioni a decorrere dall'anno 2024. Pertanto, facendo un raffronto con le leggi di bilancio 2021-2022 gli incrementi risultano pari a:

Livello finanziamento FSN (milioni di euro)	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<b>LdB 234/2021</b>	124.061	<b>126.061</b>	<b>128.061</b>	<b>129.428</b>
<b>LdB 197/2022</b>	----	<b>2.150 (di cui 1. 400 destinati ai costi energia)</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>
<i>Incremento FSN vincolato a farmaci innovativi FSN – L. 234/2021 c. 259</i>	100	200	300	300
<i>incremento FSN vincolato a borse di studio specializzandi L. 234/2021 c. 260</i>	194	319	347	425
Contributo costi energetici – bollette: <b>DL aiuti 50/2022 e DL 144/2022</b>	1600	(non ci sono contributi aggiuntivi oltre i 1400 già previsti alla riga 2)	----	-----
Bonus psicologi <b>DL 115/2022 art. 25</b>	15	stanziamento incluso nella somma iniziale riga 1 per il valore di 5 milioni)	stanziamento incluso nella somma iniziale riga 1 per il valore di 8 milioni)	-----
indennità personale Pronto Soccorso	90	-----	200 (stanziamento non aggiuntivo ma incluso nel valore della riga 1)	-----
<b>INCREMENTO REALE FSN - LdB 197/2022</b>	----	<b>750</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>



**Articolo 1, comma 537 (Risorse per il trattamento accessorio del personale del Ministero della salute)**

Con il comma 537 stabilisce che le risorse previste da talune disposizioni legislative che hanno autorizzato assunzioni, nel triennio 2019-2021, da parte del Ministero della salute, sono da intendersi comprensive, a decorrere dall'anno 2023, della quota destinata al trattamento economico accessorio del personale interessato e per le finalità previste dalla legge 362/1999, vale a dire l'armonizzazione dei trattamenti economici di tutti i dipendenti del Ministero della salute non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati allo stesso Ministero in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi.

Si rammenta che, l'armonizzazione dei trattamenti economici, come disposto dalla legge 362/1999, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, sono stati estesi anche al personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e riferito a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero nel triennio 2019-2021.

**Articolo 1, comma 538 (Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale)**

Al comma 538, a modifica di quanto disposto (Dl. 228/2021) per la corresponsione del cd. "bonus psicologo", si dispone che lo stesso venga erogato anche per l'anno 2023, 2024 e seguenti. Si dispone inoltre che, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, il limite massimo del bonus, per ciascun anno, viene elevato a 1.500 euro a persona.

Agli oneri si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Il contributo è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, e non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro, parametri che non sono stati modificati dalla presente legge.

Si rammenta che il "bonus psicologo", introdotto in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, consiste in un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

**Articolo 1, comma 539 (Incremento del Fondo per i test Next generation sequencing per il colangiocarcinoma)**



Viene incrementato di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, lo stanziamento del Fondo *Next-Generation Sequencing* per il potenziamento dei test di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza ed appropriatezza. Il comma 539 finalizza espressamente il suddetto incremento al potenziamento dei test di profilazione genomica del colangiocarcinoma, e demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione dei criteri e modalità di riparto alle regioni e PA delle risorse, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle stesse. Rammentiamo che la LdB 234/2021, in considerazione che il colangiocarcinoma è il secondo più comune tumore primitivo del fegato e rappresentano circa l'1% dei tumori dell'adulto ed il 15% dei tumori pediatrici, ha istituito il Fondo per i Test di *NextGeneration Sequencing* con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Attualmente questi test diagnostici non sono uniformemente disponibili sul territorio nazionale anche per i costi relativamente elevati che non sono coperti in molti casi dalle prestazioni previste nei LEA, non esistono finanziamenti a sostegno della diagnostica molecolare, mentre è previsto uno specifico fondo per i farmaci innovativi oncologici.

#### **Articolo 1, commi 540 e 541 (Payback farmaceutico)**

Con il comma 540 si dispone che le entrate di cui al *payback* relativo agli anni 2020 e 2021 possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province per assicurare l'equilibrio del settore sanitario 2022 senza appostare accantonamenti. Resta fermo l'eventuale compensazione a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.

Per il *payback* relativo al 2021, le disposizioni si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge.

La spesa farmaceutica per l'acquisto diretto dei farmaci ricomprende i costi per i medicinali, compresi quelli innovativi, utilizzati nel corso dei ricoveri ospedalieri oppure erogati dalle strutture sanitarie agli assistiti mediante il canale della distribuzione diretta ovvero della distribuzione per conto tramite le farmacie convenzionate. Nei prodotti farmaceutici, oltre ai medicinali con e senza Autorizzazione di Immissione in Commercio (AIC), ricadono anche i gas medicinali e gli emoderivati.

Il meccanismo di rimborso automatico (*payback*) a carico delle aziende farmaceutiche si attiva quando la spesa relativa alla farmaceutica per l'acquisto diretto dei farmaci oltrepassa il tetto fissato relativo alla farmaceutica (inclusivo del tetto dello 0,2% relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali).

Rammentiamo che il tetto della spesa farmaceutica è stato individuato con la legge di bilancio 2021 (*legge 178/2020*). Con la legge di bilancio di bilancio 2022 (*legge n. 234/2021*) viene riparametrato il tetto di spesa per gli acquisti diretti applicando uno sconto sul *payback* farmaceutico per gli acquisti diretti per le aziende farmaceutiche in regola con il saldo del ripiano, rideterminando per il 2022, il valore del ripiano

aziendale dovuto in relazione all'applicazione del tetto per la spesa per acquisti diretti dell'8%; per il 2023 dell'8,15%; per il 2024 e successivi dell'8,30%, mentre resta fermo il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 7%.

Con il comma 541, si dispone che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengano definite le modalità di applicazione del *payback*, esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per l'anno 2021, senza riserva.

***Articolo 1, comma 542 (Modifica del regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi)***

Il comma 542 apporta modifiche a norme legislative in ambito sanitario per favorire la tempestività dei pagamenti e le anticipazioni sul finanziamento dei contratti per le borse di specializzazione da corrispondere ai medici specializzandi, tramite le Università. Pertanto, a modifica dell'articolo 9-undecies, comma 3, L. 125/2015, si incrementa di 10 punti percentuali, portandola al 90%, la misura dell'anticipo da calcolare sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile delle risorse a finanziamento dei contratti di specializzazione medica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, posto a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio.

Si aggiunge la possibilità di calcolare il valore dell'anticipo non solo sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma sul valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università con decreto direttoriale. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.

***Articolo 1, comma 543 (Estensione al 2027 dei contributi ai policlinici universitari non statali)***

Con il comma 543 viene prorogato al 2027 (*attualmente previsto fino al 2024, legge n. 147/2013*) il contributo pari a 35 milioni di euro che consente alle Università non statali di programmare la gestione nell'ambito dell'assistenza sanitaria con una diversa articolazione organizzativa dei policlinici istituiti al loro interno.

Il finanziamento del contributo è subordinato alla sottoscrizione dei protocolli di intesa tra le singole Università e regioni interessate, il riparto di tale importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con successivo decreto da adottare dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

***Articolo 1, comma 544 (Incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)***

Con il comma 544 viene innalzata dello 0,40 per cento la quota premiale per l'anno 2022, calcolata sull'ammontare complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, alle regioni che adottino misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio e

l'istituzione di una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi.

I criteri per il riparto della suddetta quota premiale saranno stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

La norma non produce effetti per la finanza pubblica in quanto determina esclusivamente uno spostamento di risorse ad incremento della quota premiale all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in questione, dalla quota indistinta assegnata alle Regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard ai sensi dell'articolo 27 del D. Lgs. n. 68/2011 che detta la disciplina per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali.

***Articolo 1, commi 545-547 (Presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del basso Lazio)***

Con il comma 545 viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per consentire gli interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone.

I criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di finanziamento dei predetti interventi edilizi, nonché l'erogazione dei relativi contributi, saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, (comma 546).

I corrispondenti oneri sono coperti mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata a finanziare il trattato internazionale di partenariato e cooperazione tra Italia e Libia del 30 agosto 2008 di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7/2009 (comma 547).

*Nelle disposizioni per la **SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA** troviamo i commi relativi agli incrementi delle borse di Studio in Medicina Generale, misure per le borse di studio agli studenti con disabilità e il contributo alla regione Piemonte per l'istituzione una nuova struttura sanitaria e di ricerca clinica.*

***Articolo 1, comma 579 (Computo delle borse di studio degli studenti universitari con disabilità ai fini della percezione di provvidenze pubbliche)***

Con il comma 579 si stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2023, che gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi, della pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali e della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici.

***Articolo 1, comma 584 (Incremento dei fondi per le iniziative e i servizi delle AFAM a beneficio degli studenti con disabilità)***

Al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, con il comma 584, si incrementano, per l'anno accademico 2023-2024, con risorse paria a 1 milione di euro annui, i fondi delle istituzioni AFAM per iniziative e servizi a beneficio degli studenti con disabilità, con invalidità superiore al 66% e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento. La finalità è di favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, con la prescrizione di avvalersi di docenti opportunamente formati, attraverso percorsi specifici post-laurea universitari, come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

***Articolo 1, comma 588 (Borse di studio per la formazione dei medici di medicina generale)***

Il comma 588 incrementa, a decorrere dal 2023, con risorse pari a 5 milioni di euro annui le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale per l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione specialistica.

Si rammenta che attualmente, gli incarichi di medici di medicina generale, in considerazione della carenza di medici di medicina generale, possono essere ricoperti da laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti ad un corso di formazione specialistica MMG, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Riguardo la formazione specifica in medicina generale, l'articolo 12 della legge n. 52/2022, è intervenuto prorogando al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti ad un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, di partecipare all'assegnazione di incarichi di settore. Modificati dalla stessa legge, i requisiti richiesti nell'ambito della formazione in medicina generale per i tutori, che possono essere medici di medicina generale convenzionati con il SSN con un'anzianità di cinque anni e non più dieci anni, come precedentemente richiesto.

***Articolo 1, comma 589 (Contributo straordinario alla regione Piemonte per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino)***

Il comma 589 istituisce un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da trasferire alla regione Piemonte, quale contributo straordinario per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino nella ex area Avio-Oval.

*Nelle misure relative al **Finanziamento a Favore di Sport e Salute** viene riportato il comma per favorire i progetti di integrazione sportiva alle persone con disabilità*

Con il comma 629 si incrementa il Fondo destinato al Progetto Filippide, finalizzato a favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, di 200.000 euro per il 2023. Il Progetto Filippide svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive con soggetti autistici e con sindromi rare ad esso correlate.

*Nelle misure disposte per le **Regioni e gli Enti Locali** vengono riportati i commi relativi ai Livelli Essenziali delle Prestazioni*

**Articolo 1, commi dal 791 al 798 (Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)**

I commi dal 791 al 798, recano disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le quali sono finalizzate all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, al superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, alla garanzia di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché all'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A questo fine, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita da Ministri competenti nelle materie chiamate in causa dai compiti e dalle funzioni della Cabina di regia, oltre che dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI (*comma 791*).

A tale fine viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati. Vengono stabiliti i compiti e gli obiettivi che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nonché le tempistiche di svolgimento delle attività ad essa affidate, le procedure di realizzazione di tali attività e le forme e modalità di interazione con le amministrazioni competenti nelle materie coinvolte e con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Per l'ipotesi in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, l'articolo prevede, altresì, la nomina di un Commissario (*comma 792*).

La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oltre ad effettuare la ricognizione della normativa statale e delle

funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni e la ricognizione della spesa storica, individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (793).

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard (*comma 794*).

Il comma 795 prevede che entro sei mesi la Cabina di regia predisponga uno o più schemi di DPCM con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard.

Il comma 796 specifica che ciascuno dei DPCM è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il comma 797 stabilisce che qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dai commi in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 12 mesi, per il completamento delle attività non perfezionate.

Il comma 798 stabilisce, infine, che per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui all'articolo in esame, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

*Nelle misure per la **Famiglia e Disabilità** vengono riportate disposizioni in ambito socio-sanitario, per la disabilità e il terzo settore.*

Nello specifico:

**Articolo 1, comma 355 (Sostegno all'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi)**

Il comma 355 autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) allo scopo di favorire l'integrazione delle persone sorde nella società, la promozione della loro crescita, autonomia e piena realizzazione umana aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali per agevolare il loro collocamento al lavoro.

**Articolo 1, comma 356 (Contributo Confederazione Misericordie d'Italia)**

Il comma 356 autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della *Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia*, con la finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei beni di consumo, nonché per il sostegno delle organizzazioni di volontariato



impegnate nel trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, di soccorso e contrasto a situazioni di svantaggio sociale.

Attualmente le Misericordie diffuse in tutta Italia, avvalendosi di strutture presenti in ogni regione, operano in molteplici e complessi servizi nell'ambito sociosanitario, i cui settori principali sono: trasporti sanitari e sociali; emergenza/urgenza e pronto soccorso, gestione di ambulatori specialistici, case di riposo, assistenza domiciliare e ospedaliera, telesoccorso e teleassistenza, assistenza ad anziani e portatori di handicap, gestione mense e dormitori.

### **Articolo 1, commi 357 e 358 (Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)**

Al comma 357 che reca misure per l'erogazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio disabile, senza limiti di età, viene riconosciuto l'importo dell'assegno unico previsto per i figli minorenni, e per ogni figlio con disabilità fino a 21 anni, è prevista una maggiorazione sulla base della condizione di disabilità, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. La maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro viene inoltre incrementata in modo stabile di 120 euro mensili per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità. Si rammenta che l'equiparazione era prevista fino al 31 dicembre 2022.

Pertanto, le risorse sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 (*comma 358*).

### **Articolo 1, commi dal 362 al 364 (Fondo per le periferie inclusive)**

I commi *dal 362 al 364* istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo denominato "*Fondo per le periferie inclusive*", con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023.

Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia. Tenuto conto del numero dei comuni italiani con più di 300 mila abitanti (pari a 10), si stima un contributo medio per ciascuna città di circa 1 milione di euro).

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio saranno regolamentati e definiti i tempi e i requisiti di ammissibilità dei progetti, le modalità di erogazione del



finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento insieme ai criteri per la valutazione dei progetti e le modalità di monitoraggio. (*comma 363*)

Per la valutazione dei progetti viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei progetti, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato (*comma 364*).

### **Articolo 1, comma 365 (detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e alla rimozione barriere architettoniche)**

Il comma 365 proroga, al 31 dicembre 2025, la detrazione dell'imposta lorda per le spese documentate per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. La suddetta detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Viene inoltre specificato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

### **Articolo 1, commi dal 366 al 368 (Contributo straordinario in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)**

In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, *con i commi dal 366 al 368*, viene incrementato, con risorse pari a 5 milioni di euro per il 2023, il fondo da 120 milioni di euro istituito in

favore degli enti del Terzo settore che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali, in regime semiresidenziale o residenziale, in favore di anziani.

Il comma 367 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste per l'accesso al contributo.

Disabilità: Per il comma 579 (*Borse di studio studenti disabili*) e il comma 584 (*Formazione artistica, musicale e coreutica*) si rimanda alle disposizioni contenute nelle disposizioni -**Scuola Università e Ricerca** – per il comma 679 (*Progetto Filippide*) si rimanda a quanto disposto nelle disposizioni - **Finanziamento a Favore di Sport e Salute** -.

*Di seguito il link per consultare la legge, vi informiamo il testo verrà ripubblicato in gazzetta ufficiale il 16 gennaio c.a. integrato con le note.*

[www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg)

Roma,13 Gennaio 2023